

Circolare 7 maggio 1993, n. 18 "Solidarietà internazionale"

Istituzione di un fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale; anno 1993 (dgr 15 marzo 1993 n. 968) (lr n. 18/1992).

(Indirizzata a: Comuni del Veneto; Province del Veneto; Comunità montane del Veneto; Organizzazioni non governative del Veneto; Organismi associativi e di volontariato del Veneto)

Con la legge 26 febbraio 1987, n. 49 che ha dettato la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, il Parlamento ha ufficialmente riconosciuto che la cooperazione e la solidarietà internazionali non sono soltanto questione di rapporti meramente economici e diplomatici, e in quanto tali di competenza esclusiva dello Stato, ma costituiscono anche un impegno responsabile e solidale delle regioni, degli enti locali e di tutte le forze sociali, del mondo della ricerca, degli istituti scientifici, degli organismi non governativi e delle associazioni di volontariato alla cui esperienza e capacità lo Stato deve fare ricorso in più settori specifici.

Nello spirito di questa legge, con l'attenzione rivolta in particolare alla solidarietà, la Regione del Veneto, con legge regionale n. 18 del 16 aprile 1992, si è dotata di uno strumento che rende possibili interventi concreti di aiuto e soccorso finalizzati a fronteggiare situazioni di emergenza economica, sociale e sanitaria che minacciano la sopravvivenza di popolazioni del mondo colpite da disastri naturali o da gravi difficoltà economiche e sociali.

Con precedente circolare n. 12 del 5 giugno 1992, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 in data 19-6-1992, si erano fornite alcune indicazioni di natura procedurale necessarie per:

A) definire i termini della collaborazione e del sostegno regionale agli interventi e alle iniziative di solidarietà poste in essere dagli enti, organismi e istituzioni in indirizzo, come indicato alla lettera b dell'art. 1, comma 2 della legge;

B) dare attuazione alla norma transitoria prevista dall'articolo 3 a favore delle organizzazioni e degli enti sopra citati che, a partire dal 1° gennaio 1991, abbiano realizzato interventi di solidarietà, di accoglienza e assistenza a favore delle popolazioni delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia.

La fase transitoria di prima applicazione della legge, riferita in particolare alle previsioni dell'art. 3, si è conclusa con l'esercizio finanziario 1992.

Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni procedurali per definire i termini dell'intervento regionale per il conseguimento delle finalità della legge, come specificate all'art. 1 comma 1, per l'anno 1993.

Si ritiene comunque opportuno richiamare ancora, in esordio, l'attenzione su alcuni aspetti della legge:

1) Condizioni di emergenza che producono l'attivazione della legge

L'articolo 1, indica le seguenti situazioni che determinano l'attivazione degli interventi di solidarietà previsti dalla legge: "disastri naturali" - "gravi difficoltà economiche e sociali".

Tra le cause dei "disastri naturali" vanno annoverati quei fenomeni, quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, prolungate condizioni di siccità e altri fenomeni meteorologici straordinari che abbiano effetti distruttivi per le popolazioni colpite.

Tra le cause delle "gravi difficoltà economiche e sociali", vanno considerate quelle vicende della

storia dell'uomo che incidano profondamente sugli equilibri economici, sociali, culturali di un paese, quali gravissime tensioni politiche e sociali, crollo di regimi totalitari con difficoltoso processo di ricostruzione della vita democratica, crisi economico-finanziarie statali, tensioni razziali o etniche, genocidi, conflitti militari di ogni natura.

Tra le situazioni che possono determinare l'attivazione della legge rientra evidentemente tutta la problematica inerente le relazioni nord-sud del mondo e l'impegno attivo di fronte ai fenomeni di degradazione economica, ambientale e sociale, di esplosione demografica, di fame e sottoalimentazione che interessano molte regioni del sud, fenomeni che impongono ai paesi ricchi del nord una riflessione sulle prospettive mondiali tra bisogni dell'umanità e risorse del pianeta nonché sul rapporto di interdipendenza globale che lega i destini del nord a quelli del sud.

2) *Modalità degli interventi*

La lr n. 18/1992 prevede due diversi livelli di intervento regionale:

a) Interventi promossi direttamente dalla Regione.

Questi interventi saranno definiti dalla Giunta regionale sulla base dell'evolversi di situazioni di emergenza che si verifichino nel mondo e in coerenza con gli orientamenti della Regione nel campo della promozione dei valori della solidarietà umana e delle attività di cooperazione allo sviluppo già presenti nei programmi di attuazione della lr n. 18/1988 per la promozione della cultura della pace, e di altre leggi regionali e in coerenza con gli indirizzi della politica di cooperazione del Ministero degli affari esteri.

Tra questi interventi diretti va compresa l'attività di promozione e coordinamento da parte della Regione di iniziative promosse a livello locale, finalizzata al più ampio coinvolgimento di tutto il tessuto sociale veneto nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo.

b) Collaborazione e sostegno di iniziative avviate autonomamente dai soggetti pubblici e privati indicati all'art. 1, comma 2, lettera b.

La Giunta regionale interviene mediante la collaborazione e il sostegno finanziario a favore di quanti autonomamente abbiano avviato o intendono avviare iniziative di aiuto e soccorso.

Sono interessati a questo intervento i soggetti pubblici e privati operanti nel Veneto indicati all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge:

1) le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

2) gli organismi associativi e di volontariato, regolarmente costituiti e operanti senza scopo di lucro, con particolare attenzione a quelli nel cui atto costitutivo o nel cui ordinamento interno siano previste, fra gli scopi sociali prevalenti, attività culturali o assistenziali nell'ambito dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della solidarietà e della promozione dei valori della pace, della difesa del patrimonio artistico e ambientale;

3) gli enti pubblici, compresi gli enti locali nonché le istituzioni pubbliche e private di ogni natura, quando attivino iniziative rientranti nella finalità della lr n. 18/1992.

Il programma annuale degli interventi di solidarietà viene elaborato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge sulla base dello stanziamento annuale di bilancio, considerando l'opportunità di mantenere a disposizione risorse per più gravi emergenze che dovessero verificarsi nel corso dell'anno, l'esigenza di finanziamento delle iniziative che saranno assunte direttamente sulla base delle indicazioni provenienti dai vari livelli della realtà veneta e il sostegno agli interventi posti in essere dai soggetti indicati all'art. 1, comma 2, lettera b della legge.

Per l'anno 1993 la quota riservata a questi soggetti che presenteranno richiesta secondo le procedure indicate al successivo punto 5 è fissata in lire 300 milioni.

3) *Tipologia degli interventi di solidarietà internazionale previsti dalla legge*

L'articolo 2, comma 1 indica espressamente gli interventi di solidarietà che rientrano nelle finalità della lr n. 18/1992.

È necessario tuttavia precisare che, per l'attivazione della collaborazione e del sostegno regionale alle iniziative avviate autonomamente dai soggetti pubblici e privati di cui al già citato art. 1, comma 2 lettera b, è necessario che le stesse siano coerenti con il quadro normativo di riferimento definito dal Ministero degli affari esteri e trovino collocazione nell'ambito degli indirizzi e della politica estera del Governo.

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo", dalle delibere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo contenenti le "Linee di indirizzo per lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti locali", dalle circolari prodotte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

nonché dalle indicazioni contenute nella legge 26 febbraio 1992, n. 212 "Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale" e nel capo 1° "Interventi a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia" del dl 24 luglio 1992, n. 350 convertito nella legge 24 settembre 1992, n. 390.

In particolare si precisa che la definizione "Cooperazione allo sviluppo" comprende ogni intervento effettuato a titolo gratuito, diretto a favorire il progresso economico e sociale, tecnico e culturale dei paesi in via di sviluppo, e ad alleviare lo stato di necessità venutosi a creare per particolari situazioni di emergenza: vanno comprese anche la concessione di borse di studio e di tirocinio professionale, l'invio di esperti e consulenti, la fornitura di attrezzature, materiale didattico e scientifico, l'effettuazione di studi e ricerche sui problemi dello sviluppo nonché ogni forma di dono sia in denaro sia in natura (alimenti, medicinali, ecc.) concesso a paesi considerati in via di sviluppo sulla base degli indirizzi in politica di cooperazione del Ministero degli affari esteri:

Europa

- Albania
- Cipro
- Portogallo
- Grecia
- Malta
- Turchia
- Gibilterra
- Romania
- Ungheria
- Polonia
- Paesi della ex Jugoslavia

Africa

- Tutti

Asia e Oceania

- Tutti, tranne il Giappone.

4) *Requisiti - priorità e criteri*

Le organizzazioni che intendono formulare dei programmi di intervento per accedere al contributo regionale della legge n. 18/1992, non devono perseguire finalità di lucro e devono prevedere di destinare ogni provento anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini della cooperazione allo sviluppo.

Nella valutazione dei progetti si terrà conto, anche sulla base delle indicazioni dal comitato interministeriale cooperazione allo sviluppo, delle seguenti priorità:

1. settore alimentare e agricoltura;
2. settore sanitario e interventi a favore dell'infanzia;
3. infrastrutture,
4. industria;
5. risorse naturali e ambiente;
6. energia e materie prime.

La dimensione regionale determina una filosofia d'intervento che punta sulla concretezza dei microprogetti perseguendo una linea di orientamento in base alla quale i paesi in via di sviluppo devono essere portati al "fare da sé", puntando quindi a un modello di cooperazione centrato principalmente sulla creazione di strutture più modeste, in grado però di garantire il miglioramento della qualità della vita di dette popolazioni con il coinvolgimento diretto di tutte le risorse locali.

Il riparto dei contributi tra gli enti ed organismi richiedenti verrà approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di scadenza delle domande, di cui al successivo punto 5, secondo i seguenti criteri:

1) La partecipazione regionale alla realizzazione dei progetti non potrà superare il 50% del costo complessivo degli stessi. Ciò al fine di favorire un effetto moltiplicatore delle iniziative e svolgere una funzione di stimolazione a progetti che attivino l'aggregazione di molteplicità di risorse.

2) Le attività ammesse a contributo entro il valore massimo a fianco di ciascuna indicato sono le seguenti:

a) invio di aiuti materiali (alimentari, sanitari, vestiario o strumenti di lavoro, ecc.); fino a un massimo di 20 milioni;

b) progettazione, fornitura e costruzione di impianti, di infrastrutture, di attrezzature e servizi; fino a un massimo di 20 milioni;

c) realizzazione di micro progetti di sviluppo integrato, nonché costi per la costruzione di opere civili; fino a un massimo di 20 milioni;

d) costi per beni e attrezzature da acquisire in loco o in Italia comprensivi di eventuali costi di installazione ed esercizio (per beni e attrezzature possono essere inseriti anche i costi di trasporto), fino a un massimo di 20 milioni;

e) impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnico-amministrativa e gestionali delle attività di cooperazione allo sviluppo; fino a un massimo di 10 milioni;

f) attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia per promuovere lo sviluppo culturale e sociale delle donne; fino a un massimo di 10 milioni;

g) adozione di programmi di riconversione agricola; fino a un massimo di 20 milioni;

h) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica appropriata nei paesi in via di sviluppo; fino a un massimo di 10 milioni;

i) attività in loco per la formazione del personale, eventuale materiale didattico e costi organizzativi; fino a un massimo di 10 milioni;

l) programmi o interventi di informazione, educazione e di comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia, cooperazione e sviluppo, da realizzarsi nel Veneto o nei paesi beneficiari; fino a un massimo di 20 milioni.

Qualora a conclusione del riparto dei contributi secondo i criteri suindicati risultasse un avanzo per l'amministrazione regionale, lo stesso sarà utilizzato dalla Giunta regionale per altri interventi di iniziativa diretta.

Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti superi la disponibilità i contributi stessi saranno ridotti con incidenza inversamente proporzionale all'ordine di priorità già indicate al presente punto 4.

5) *Presentazione delle domande*

I soggetti interessati a richiedere il sostegno finanziario regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b della legge in argomento, per interventi di solidarietà internazionale avviati o programmati nei paesi indicati al punto 3 della presente circolare, dovranno far pervenire domanda entro e non oltre il 30 giugno 1993 per progetti avviati o programmati nel corso dell'anno 1993.

Le domande compilate secondo lo schema allegato A (per associazioni, organizzazioni e istituzioni) o secondo lo schema allegato B (per gli enti locali) saranno indirizzate al Presidente della Giunta regionale del Veneto e dovranno contenere una relazione nella quale siano espressamente indicati:

a) natura dell'intervento con riferimento alle priorità di cui al precedente punto 4;

b) motivazioni dell'intervento, con riferimento alla situazione di emergenza della zona e della popolazione interessata;

c) indicazione dei partners locali scelti nella realizzazione del progetto;

d) data di inizio dell'intervento e tempi previsti per la sua realizzazione;

e) numero di operatori e volontari che saranno o sono stati attivati dal soggetto richiedente per la realizzazione del progetto;

f) costo complessivo del progetto con specificato:

f.1, quota di autofinanziamento;

f.2, quota già coperta da altre fonti di finanziamento;

f.3, altre eventuali richieste di contributo pubblico presentate per il medesimo intervento;

g) codice fiscale del soggetto richiedente.

Per gli enti locali la domanda deve essere accompagnata dal provvedimento esecutivo emesso dall'organo competente che approva la relazione e dispone l'impegno di spesa relativo almeno alla quota di autofinanziamento.

Le organizzazioni dovranno inoltre nella relazione espressamente dichiarare:

1) di essere in grado di realizzare le attività previste, e che le stesse dispongono, se necessario, anche di strutture e di personale qualificato;

2) di possedere esperienza operativa e capacità organizzativa, in rapporto ai paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il coinvolgimento;

3) di accettare controlli all'uopo stabiliti dalla Regione;

4) di presentare relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

6) *Rendicontazione e controlli*

L'erogazione dei finanziamenti per il sostegno delle iniziative dei soggetti e organismi ammessi a contributo, può essere disposta anche in via anticipata nella misura massima del 50% del finanziamento concesso, su espressa richiesta, e previa presentazione di una relazione informativa che descriva lo stato di avanzamento del programma o iniziativa, evidenziando le attività svolte, le modalità e le forme di realizzazione e i risultati conseguiti; la relazione deve inoltre prevedere elementi di valutazione e motivare eventuali modifiche.

A tale relazione, deve essere allegata, nei casi di opere civili, una documentazione fotografica.

Il saldo del contributo viene disposto sulla base di una relazione conclusiva comprendente:

1) rendicontazione finanziaria con prospetto riepilogativo di tutte le entrate e tutte le spese sostenute per l'attività ammessa a contributo da cui risulti che il totale complessivo delle entrate, compreso il contributo regionale, non supera le spese effettivamente sostenute.

La rendicontazione dovrà contenere l'elenco di tutti i documenti contabili validi disponibili, per il controllo, presso la sede dell'organizzazione (atti giustificativi di spese, fatture, ricevute di pagamento e altri documenti comunque idonei a dimostrare l'effettuazione dell'attività e della spesa) nonché l'elenco di tutte le spese sostenute per l'attività ammessa ma non dimostrabili da regolare documentazione.

Tali spese troveranno attestazione in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante del soggetto ammesso a contributo che indicherà i beni o servizi acquisiti e il prezzo effettivamente pagato.

2) *Relazione informativa finale che descrive il progetto realizzato, o la quota di esso ammessa a contributo, evidenziando le attività svolte, le modalità e le forme di realizzazione nonché una valutazione dei risultati dell'intervento e dell'impatto che la sua realizzazione ha avuto in termini di reale contributo alla crescita economica, sociale, civile e culturale del paese.* ■